



Regolamento recante le modalità ed i criteri per la concessione d'incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, in attuazione dell'articolo 57-bis, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Soggetti Beneficiari

Le imprese o lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, nonché gli enti non commerciali, possono beneficiare del credito di imposta in relazione agli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali effettuati a partire dal 1 gennaio 2018, il cui valore superi di almeno l'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente.

I medesimi soggetti possono beneficiare del credito di imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 purchè il loro valore superi almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016.

Attività Ammissibili

Gli investimenti incrementali ammessi sono quelli riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, effettuati esclusivamente su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea, in formato digitale e nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Misura del Credito e Modalità di Fruizione

Il credito di imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.

Esso viene elevato al 90% nel caso di micro, piccole e medie imprese.

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione attraverso F24 presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Procedura di accesso

Per accedere al beneficio, nel periodo compreso dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno, si dovrà presentare un'apposita comunicazione telematica con le modalità definite con successivo provvedimento amministrativo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Dipartimento forma un elenco dei soggetti richiedenti con l'indicazione dell'eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l'importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell'investimento incrementale. L'ammontare del credito effettivamente concesso viene disposto con provvedimento del Dipartimento dopo l'accertamento degli investimenti effettuati.

Per il solo 2018 la comunicazione telematica deve essere presentata a decorrere dal 22 settembre al 22 ottobre 2018, e l'adozione dell'elenco dei soggetti ammessi è effettuata entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione del decreto in Guri. Per gli investimenti incrementali effettuati tra giugno e dicembre 2017 la comunicazione deve essere effettuata entro gli stessi termini, ma in modo separato.